



# COMUNE DI PONTE LAMBRO

*Provincia di Como*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **14** Registro Deliberazioni del **15/04/2025**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.**

L'anno 2025, addì quindici del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sede Municipale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in Prima convocazione, in seduta pubblica.

Risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	PELUCCHI ETTORE ANTONIO	X		8	GUZZON EMANUELE ALFEO	X	
2	BORELLO FRANCESCA		X	9	CARANGELO FABRIZIO	X	
3	STAGLIANO' LORIS	X		10	SANFELICE DANIELA	X	
4	SANTAMBROGIO CARLO	X		11	SERRA GLORIA	X	
5	BOLOGNESI CINZIA	X		12	MACRI' NICOLO'		X
6	CICERI ENRICO	X		13	SURIANELLO GIUSEPPE	X	
7	DE MARTINI GABRIELE	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Gigliola Vitagliano.

Il Sig. Ettore Antonio Pelucchi, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.



# COMUNE DI PONTE LAMBRO

Provincia di Como

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (Iuc);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (Tari);
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1 del 06 novembre 2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'approvazione delle tariffe annuali della Tari, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691 della Legge n. 147/2013 e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con modificazioni, comma 5-quinquies dell'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine. In particolare l'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- che nel territorio in cui opera il Comune di Ponte Lambro non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;



# COMUNE DI PONTE LAMBRO

*Provincia di Como*

**RICHIAMATE** la Deliberazione di ARERA numero 57 del 03 marzo 2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e la determinazione della medesima Autorità numero 2 del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

## **RILEVATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il 30 aprile di ciascun anno, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1194/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti) ed in particolare:

- nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti;
- abrogazione della normativa che consentiva ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
- l'introduzione dell'esonero della quota variabile della tassa sui rifiuti (Tari) per le utenze non domestiche che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

**RICHIAMATO** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**VISTO** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.05.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2025, di cui si allega il prospetto Economico – Finanziario (Allegato 1);

**RITENUTO**, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, di procedere ad approvare per l'anno 2025 le tariffe sui rifiuti relativamente alle categorie di tassazione individuate dalla Legge e dal Regolamento comunale Tari, come da tabelle allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegati 2 e 3);

**DI STABILIRE** che la riscossione della Tari dovrà essere effettuata in numero quattro rate di seguito indicate:

- prima rata: 01 luglio 2025;
- seconda rata: 01 settembre 2025;
- terza rata: 03 novembre 2025;
- quarta rata: 02 gennaio 2026;

## **CONSIDERATO CHE:**

- a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del



# COMUNE DI PONTE LAMBRO

Provincia di Como

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'articolo 13, comma 15-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- il Tributo Provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Como sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari:
  - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad Euro 0,10 per utenza per anno;
  - b) Ur2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad Euro 1,50 per utenza per anno;
- in base al Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con modificazioni, il termine per l'approvazione del Piano Finanziario, dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tari risulta sganciato dagli ordinari termini di approvazione del Bilancio di Previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile di ciascun anno;

**ACQUISITO** ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Sviluppo Economico;



# COMUNE DI PONTE LAMBRO

*Provincia di Como*

**RITENUTO** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all'approvazione delle tariffe per la Tassa sui Rifiuti (Tari) sopra illustrate;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**IL SINDACO** dà lettura dell'oggetto e passa la parola al Vice Sindaco Broggio per la presentazione. Il Vice Sindaco presenta l'evoluzione storica delle modalità di redazione del Pef che in parte è realizzato dalla Comunità Montana, cui il Comune aggiunge i propri costi. Viene data lettura del costo del servizio rifiuti da pagare per intero dai cittadini, si distinguono le tariffe domestiche e non, e le altre componenti/parametri di determinazione delle tariffe. Si approvano le modalità di pagamento in 4 rate;

**SI DA' ATTO** che la registrazione audio (in formato MP3) viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ponte Lambro, nell'apposita sezione denominata "Registrazione Consigli Comunali" e costituisce il documento audio che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 40 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Surianello) e n. 2 astenuti (Sanfelice, Serra), espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del Piano Finanziario e del prospetto Economico – Finanziario, riportato nell'allegato "1" alla presente deliberazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.05.2024;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2025, per le utenze domestiche e non domestiche, come da tabelle allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegati 2 e 3);
4. di stabilire in quattro rate il pagamento della Tassa sui Rifiuti (Tari) relativa all'anno 2025 con le seguenti scadenze:
  - prima rata: 01 luglio 2025;
  - seconda rata: 01 settembre 2025;
  - terza rata: 03 novembre 2025;
  - quarta rata: 02 gennaio 2026.
5. di dare infine atto che sull'importo delle tariffe per la Tassa sui Rifiuti (Tari) si applicano:
  - il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 502/1992 nella misura del 5%;
  - le componenti perequative UR1,a e UR2,a di cui alla delibera Arera n. 386/2023/R/rif nella misura pari rispettivamente ad Euro 0,10 e Euro 1,50 ad utenza per anno;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98.



## **COMUNE DI PONTE LAMBRO**

*Provincia di Como*

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, il Consiglio Comunale con separata votazione, con voti:

- n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Surianello) e n. 2 astenuti (Sanfelice, Serra), espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto il termine per i comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (Tari) è fissato al 30 aprile di ogni anno.



**COMUNE DI PONTE LAMBRO**  
*Provincia di Como*

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Ettore Antonio Pelucchi

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Gigliola Vitagliano

*(firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)*

# TARIFFE TARI ANNO 2025

## UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Codice	Descrizione categoria	Nucleo	Tariffa fissa €/mq
31	USO DOMESTICO - FINO A 1 COMPONENTE	1	0,119734
31	USO DOMESTICO - 2 COMPONENTI	2	0,13969
31	USO DOMESTICO - 3 COMPONENTI	3	0,153944
31	USO DOMESTICO - 4 COMPONENTI	4	0,165348
31	USO DOMESTICO - 5 COMPONENTI	5	0,176751
31	USO DOMESTICO - 6 O PIÙ COMPONENTI	6	0,185303

## UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Codice	Descrizione categoria	Nucleo	Tariffa variabile €/utenza
31	USO DOMESTICO - FINO A 1 COMPONENTE	1	91,791151
31	USO DOMESTICO - 2 COMPONENTI	2	183,582302
31	USO DOMESTICO - 3 COMPONENTI	3	206,53009
31	USO DOMESTICO - 4 COMPONENTI	4	252,425666
31	USO DOMESTICO - 5 COMPONENTI	5	332,742923
31	USO DOMESTICO - 6 O PIÙ COMPONENTI	6	390,112393



# TARIFE TARI ANNO 2025

## UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Codice	Descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq
1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	0,083458
4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,17474
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,099106
6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,078242
7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,279062
8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,208645
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,247766
11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,260806
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,143443
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,226901
14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,279062
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO	0,18778
19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,239942
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,112147
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,143443
22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	1,262301
24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,949334
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI	0,459019
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,401641
27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	1,580484
30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	0,271238

## UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

<b>Codice</b>	<b>Descrizione categoria</b>	<b>Tariffa variabile €/mq</b>
1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	0,894452
4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	1,89555
5	STABILIMENTI BALNEARI	1,069902
6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,86005
7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	3,023936
8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2,253331
9	CASE DI CURA E RIPOSO	2,690236
11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2,824404
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,54809
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2,445982
14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	3,027376
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO	2,029718
19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	2,597351
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,20407
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,54809
22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	13,647273
24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	10,258676
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI	4,964209
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,331212
27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	17,104674
30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	2,944811

